SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1202)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RIVA, BUZIO, PARRINO e CIOCE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 1980

Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante norme per gli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia, con riferimento alla permanenza ed al richiamo in servizio previsti dalla legge 19 febbraio 1979, n. 52

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante norme per gli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia ha, tra l'altro, stabilito la cessazione d'autorità dal servizio attivo, alla data del 31 dicembre 1978, di diverse centinaia di ufficiali di grado elevato (colonnelli e generali), senza tener conto dei limiti di età previsti dalla legge sullo stato degli ufficiali.

Così disponendo ha configurato un grave danno per gli ufficiali suddetti, determinando una situazione peggiorativa sia del loro stato giuridico, sia del trattamento economico in confronto alle condizioni che erano certi di conseguire in base alla consolidata legislazione precedentemente in vigore.

Tale situazione si è determinata in quanto la legge n. 804, con la quale è stata data applicazione all'articolo 16-*quater* della legge delega 18 marzo 1968, n. 249, si è discostata completamente dalla legge delega medesima. Questa legge, che prevedeva il riordinamento dell'amministrazione dello Stato, stabiliva, all'articolo 16, che per adeguare il numero degli impiegati direttivi alle future esigenze dovevano essere dettate norme per favorire l'esodo volontario, con concessione di particolari incentivi anche ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza.

L'articolo 16-*quater* della stessa legge, relativa agli ufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia, prescriveva, tra l'altro, che, con gli adattamenti richiesti dalle caratteristiche particolari degli ordinamenti militari, fossero adottati per i militari criteri analoghi a quelli indicati nell'articolo 16.

La legge n. 804 del 1973, stabilendo l'esodo obbligatorio degli ufficiali si è discostata, inoltre, dalla disciplina dettata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in quanto, non prevedendo l'esodo agevolato concesso ai funzionari civili all'articolo 67, non ha consentito una normale carriera agli ufficiali che avessero scelto, invece, di continuare a prestare servizio.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

L'allontanamento dal servizio per alcuni ufficiali ha avuto luogo con anticipi anche di 10-12 anni sui limiti di età sanciti dalla fondamentale legge sullo stato degli ufficiali.

La singolarità della situazione appare più evidente ove si consideri, in un contesto più generale, la tendenza nelle altre attività lavorative ad allungare i limiti di età e qualora si tenga conto che in altre professioni l'età compresa tra i quaranta ed i cinquanta anni è quella delle maggiori soddisfazioni professionali e morali, della sicurezza economica, del consolidamento delle conquiste raggiunte normalmente a prezzo di duri sacrifici.

È in questo periodo, inoltre, che i figli affrontano le difficoltà più concrete della formazione e degli studi per il futuro inserimento nella società.

L'applicazione della legge n. 804 del 1973, ponendo contemporaneamente in aspettativa per riduzione di quadri diverse centinaia di ufficiali, ha comportato il formarsi di deficienze di quadri e di difficoltà a ricoprire i posti organici nell'organizzazione delle Forze armate.

Per sopperire a tali deficienze, con la legge n. 52 del 1979 si è provveduto a richiamare in servizio a domanda un certo numero di ufficiali il giorno dopo che erano stati collocati in aspettativa per riduzione dei quadri, il che dimostra come il provvedimento di riduzione fosse stato calcolato in modo eccessivo e non conforme alle necessità delle Forze armate.

Si impone quindi con urgenza un provvedimento-ponte atto a restituire alla normativa vigente la sua originaria portata, restando ovviamente in linea con gli intendimenti previsti per il futuro.

In concreto, occorre promuovere una modifica della legge 19 febbraio 1979, n. 52, e della legge 10 dicembre 1973, n. 804, intesa a:

trattenere in servizio, fino al limite di età stabilito per il grado di tenente colonnello, tutti i colonnelli nella posizione di « a disposizione », come già previsto nell'ambito dei ruoli speciali;

consentire, annualmente, qualora non si siano formate adeguate vacanze nel numero chiuso dei colonnelli, l'avanzamento almeno del 60 per cento dei tenenti colonnelli transitati nella posizione di « a disposizione ».

Si tratta di un provvedimento di semplice applicazione, che mantiene le promozioni a colonnello in termini quanto mai contenuti ove si consideri che:

gli ufficiali richiamati dall'aspettativa tenderanno costantemente a decrescere per le cessazioni dal servizio sia per limiti di età sia per esodo volontario (agevolato dalla possibilità di permanere nell'aspettativa per riduzioni di quadri fino al limite di età);

solo una parte dei tenenti colonnelli a disposizione potrà conseguire la promozione, e tale promozione avverrebbe dopo 2-3 anni dalla terza valutazione;

tutti i colonnelli a disposizione potranno restare in servizio attivo solo fino al limite di età previsto per i tenenti colonnelli.

Infine, sotto il profilo finanziario, il provvedimento comporterà oneri irrilevanti sia per il numero relativamente esiguo dei destinatari della norma, sia per la modesta differenza complessiva tra il trattamento economico di servizio e quello di aspettativa e di quiescenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I colonnelli e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza restano comunque in servizio, anche in soprannumero al numero chiuso, fino al limite d'età previsto per il grado di tenente colonnello dello stesso ruolo.

La norma di cui al comma precedente si applica anche ai colonnelli che, alla data del 31 ottobre 1980, siano richiamati in servizio ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 52.

Art. 2.

Le promozioni annuali previste dagli articoli 4 e 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, nel caso in cui il numero delle vacanze esistenti nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo sia inferiore al sessanta per cento degli ufficiali giudicati idonei all'insegnamento, sono attribuite nel numero corrispondente a detta percentuale.